

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale"

Data di realizzazione 01/12/2021
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.11.44.33, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 159.174.244 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 70.575.267 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 145.180.935 euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.331.421 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 234.534.984 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 234.534.984 euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 162%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto riportato nel DIP Danni è possibile scegliere di attivare una o tutte le garanzie sotto indicate:

✓ **Difesa al volante:**

la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli a motore conducibili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:

- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a euro 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli a motore;
- debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso un Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Persone assicurate: La garanzia opera a favore dell'Assicurato e delle persone componenti il suo nucleo familiare alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare.

✓ **Difesa famiglia:**

la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate nell'ambito di:

- **Vita privata e di relazione** qualora le persone assicurate:
 - subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
 - debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito;
 - debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato;
- debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
- **Difesa Abitazione** qualora le persone assicurate, con riferimento alla proprietà, godimento e conduzione dell'abitazione assicurata:
 - debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall'Assicurato;
 - debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche ampliamento interno di volumi;
 - debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o altri Condomini;
 - debbano sostenere controversie relative alla vendita dell'abitazione;
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
 - siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato;
 - debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
- **Difesa Fiscale** a tutela delle persone assicurate per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.
- **Atti di volontaria giurisdizione** a tutela dei diritti delle persone assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione, ovvero:
 - in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio;
 - in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto;
 - in caso di ricorso per l'istituzione di un Amministratore di Sostegno oppure di revoca di tale provvedimento a favore di un parente o di un congiunto;
 - in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto.
- **Difesa seconde case** vengono estese le coperture presenti nella Difesa Abitazione, anche agli immobili di proprietà, goduti o condotti dalle persone assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successivamente all'acquisto/vendita.

Persone assicurate: L'Assicurato e le persone nel suo stato di famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

✓ Difesa Azienda e Professionista:

la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate nell'ambito dell'attività professionale, qualora:

- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito;
- debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria;

inoltre, la garanzia viene prestata per:

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie riguardanti l'immobile

Persone assicurate: le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che collaborano nell'attività aziendale o professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.

✓ Difesa Dirigenti e Quadri:

la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente qualora le persone assicurate nello svolgimento delle mansioni a loro affidate:

- siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato;
- debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito;
- debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Persone assicurate: i Dirigenti e/o Quadri Intermedi e/o i Dipendenti del Contraente, in base a quanto riportato in polizza.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Sconto single (per la garanzia Difesa Famiglia)	Qualora l'Assicurato fosse single, verrà applicato uno sconto del 30% sulla garanzia Difesa Famiglia oppure sulle garanzie abbinate insieme Difesa Famiglia e Difesa al Lavoro Dipendente.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Seconde case date in locazione (per la garanzia Difesa Famiglia)	È possibile estendere la tutela legale nel caso in cui l'immobile e/o il suo contenuto subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito dell'inquilino e nel caso in cui debbano esercitare azione di sfratto per morosità nei confronti dell'inquilino, compreso il recupero dei canoni arretrati. Tale garanzia prevede un aumento del premio
Lavoro dipendente (per la garanzia Difesa Famiglia)	È possibile estendere la tutela dei diritti delle persone assicurate, nell'ambito del lavoro subordinato o parasubordinato. Tale garanzia prevede un aumento del premio
Medico dipendente (per la garanzia Difesa Famiglia)	È possibile estendere la tutela legale per le persone che svolgono una professione di medico dipendente, compresa l'attività professionale svolta in regime intramoenia. Tale garanzia prevede un aumento del premio
Vertenze contrattuali con i clienti – cinque casi (per la garanzia Difesa professionista)	È possibile estendere la tutela legale alle vertenze contrattuali compreso il recupero crediti, relative a forniture o prestazioni di servizi effettuate dalle persone assicurate. Tale garanzia prevede un aumento del premio

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Sono esclusi dall'Assicurazione, oltre a quanto indicato nel DIP Danni:</p> <p><u>Difesa al volante:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ! se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; ! se il veicolo non è coperto di regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni; ! se il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; <p><u>Difesa famiglia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ! diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; ! controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell'Assicurato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi; ! operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili; ! acquisto di beni mobili registrati; <p><u>Difesa Professionista:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; ! controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l'attività indicata in polizza; ! controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi a clienti; ! vertenze con Istituti o Enti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale. <p>Valore in lite</p> <p><u>Difesa al volante:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • per le controversie di diritto civile di natura contrattuale il valore in lite sia pari o superiore ad euro 200,00; • per le opposizioni avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, ove la sanzione non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale e ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore ad euro 100,00; <p><u>Difesa famiglia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vita privata e di relazione: il valore in lite deve essere pari o superiore ad euro 200,00; • Difesa abitazione: il valore in lite deve essere pari o superiore ad euro 200,00; • Difesa fiscale: il valore in lite deve essere pari o superiore ad euro 1.000,00; 	

- Difesa seconde case: il valore in lite deve essere pari o superiore ad euro 200,00;
 - Lavoro dipendente: il valore in lite deve essere pari o superiore ad euro 200,00 (garanzia opzionale)
- Difesa azienda e professionista:
- per le opposizioni avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria il cui importo sia superiore a euro 1.000,00
- Difesa Dirigenti e Quadri:
- per le opposizioni avanti l'Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria il cui importo sia superiore a euro 1.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: Il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti al seguente indirizzo: Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l'Impresa di Assicurazione si avvale di: D.A.S. , con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. Telefono +39 045.8378901 Fax +39 045.8351023
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del Contraente false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa di Assicurazione potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa.
Obblighi dell'impresa	Non previsto



Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - Qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata, il contratto si risolve con l'obbligo da parte dell'Impresa di Assicurazione al rimborso della quota di premio imponibile relativo al rischio pagato e non usufruito. - Qualora l'Assicurato decidesse di recedere dal contratto a seguito di sinistro liquidabile a termini di polizza, il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso; tuttavia se viene indicata una data diversa, l'Impresa di Assicurazione rimborserà il rateo di premio imponibile non consumato.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Carenze <ul style="list-style-type: none"> - Atti di volontaria giurisdizione: i casi assicurativi devono essere insorti trascorsi 360 giorni; - Difesa seconde case: i casi assicurativi devono essere insorti trascorsi 180 giorni; - Difesa seconde case date in locazione: i casi assicurativi devono essere insorti trascorsi 180 giorni; (garanzia opzionale)
Sospensione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non previsto



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche e persone giuridiche con meno di 20 addetti, interessate a difendere i propri diritti, quelli dei propri familiari attraverso un'assistenza stragiudiziale e giudiziale, sia in ambito privato che professionale.

In particolare, possono essere interessate a tutelare i propri diritti in una o più delle seguenti situazioni: in relazione al veicolo (proprietà, guida e circolazione); in relazione alla vita privata e di relazione, all'abitazione che costituisce la residenza del nucleo familiare; in relazione all'attività di impresa o professionale; in relazione alla difesa di dirigenti e quadri nello svolgimento delle mansioni a loro affidate nell'ambito dell'attività.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli Intermediari è pari al 20% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARBITRATO: In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mod.13943 – ed. 12/2020